



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Linee guida per la programmazione degli interventi

“PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO”

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n.190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo 2023;

VISTO il decreto interministeriale 22 agosto 2017, n. 154, di concerto tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO l’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”;

VISTO l’articolo 1, comma 241, della legge 23 dicembre 2014, n.190, con cui è stata istituita l’autorizzazione di spesa al fine di tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico del Paese, nonché il rifinanziamento della stessa disposto con la legge di bilancio 2022;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii. recante “Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno” e, in particolare, l’articolo 7-bis, comma 2, con il quale è previsto che, “al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformità all’obiettivo di destinare agli interventi nel



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente” (c.d. clausola del 40%);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, (legge di bilancio 2022) che ha rifinanziato il capitolo 7531 per il periodo 2022-2029 per 25 milioni di euro annui;

VISTO il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 108, che all'articolo 10, comma 5-sexies, ha previsto per l'annualità 2023 la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 241, della citata legge n. 190 del 2014, di 5 milioni di euro;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) che assegna sul triennio 2023/2025 le risorse a valere sul capitolo 7531 “Tutela e promozione del patrimonio culturale e storico” così distinte: annualità 2023 - € 20.000.000,00; annualità 2024 - € 25.000.000,00; annualità 2025 - € 25.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”;

CONSIDERATO che sul medesimo capitolo in conto residui annualità 2022 è presente la somma di € 25.000.000,00, anch'essa da programmare;

AI SENSI delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato;

SU PROPOSTA del Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali e del Direttore generale dell'edilizia statale, delle politiche abitative, della riqualificazione urbana e degli interventi speciali, al fine di fornire indirizzi generali per la programmazione degli interventi per “la tutela e la promozione del Patrimonio Culturale e Storico” anche nell'ottica di una efficace programmazione triennale degli stessi.

ADOTTA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

Art. 1

(Risorse finanziarie disponibili)

1. Le risorse di cui alle premesse, da destinare agli interventi finalizzati alla tutela e alla promozione del patrimonio culturale e storico, ai sensi dell'articolo 1, comma 241, della legge n. 190 del 2014, complessivamente pari a € 95.000.000,00 sono articolate in annualità, come di seguito riportato, in coerenza con l'ammontare degli investimenti di competenza:
 - a) Annualità 2022: € 25.000.000,00
 - b) Annualità 2023: € 20.000.000,00
 - c) Annualità 2024: € 25.000.000,00
 - d) Annualità 2025: € 25.000.000,00



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 2 **(Definizioni)**

Ai fini del presente decreto si intende per:

- **Beni culturali:** ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà»; ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del «Codice dei beni culturali e del paesaggio»: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico»;
- **Beni culturali di interesse religioso:** gli interventi di cui al presente decreto possono avere ad oggetto anche beni culturali di interesse religioso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 9, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- **Conservazione:** ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", «La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro»;
- **Prevenzione:** ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", «Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto»;
- **Manutenzione:** ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", «Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti»;
- **Restauro:** ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", «Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale»;
- **Valorizzazione:** ai sensi dell'articolo 6, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", «La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale».

Art. 3 **(Accesso alle risorse)**

1. Le risorse sono destinate al finanziamento delle proposte progettuali relative ad interventi connessi con le finalità indicate all'articolo 1 del presente decreto, aventi ad oggetto beni culturali



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2. Le proposte progettuali dovranno essere corredate da elaborati grafico-descrittivi sintetici in cui vengono illustrati gli interventi di tutela e valorizzazione, nonché da un cronoprogramma finanziario in relazione alle annualità oggetto di programmazione. Inoltre, le medesime potranno prevedere più lotti funzionali su diverse annualità in relazione al loro cronoprogramma finanziario.
3. Sono ammessi a presentare le proposte progettuali per l'accesso al finanziamento, anche congiuntamente ai Provveditorati interregionali per le Opere Pubbliche, i soggetti proprietari, possessori o detentori dei beni di cui all'articolo 2 del presente decreto: Stato, Regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
4. Le proposte progettuali dovranno essere inoltrate alla Direzione generale dell'edilizia statale, delle politiche abitative, della riqualificazione urbana e degli interventi speciali e saranno valutate, secondo i criteri definiti nel successivo articolo.
5. Le risorse saranno assegnate ai Provveditorati interregionali per le Opere, che assumono la qualifica di stazione appaltante ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei soggetti proponenti degli interventi/proposte progettuali ammessi alla programmazione triennale. Salvo esplicita rinuncia motivata dei Provveditorati, le funzioni di stazione appaltante potranno essere svolte dal soggetto proponente.
6. Saranno ammesse a valutazione le proposte complete di tutta la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo. La proposta progettuale dovrà inoltre essere corredata dal CUP per l'identificazione del progetto.

Art. 4

(Criteri generali di valutazione delle proposte)

1. Le proposte dovranno prioritariamente riguardare interventi di:
 - Restauro dell'immobile di interesse culturale e storico;
 - Consolidamento e miglioramento sismico;
 - Efficientamento energetico;
 - Adeguamento volto a garantire l'accessibilità totale o parziale e la fruibilità del bene da parte delle persone con disabilità;
 - Manutenzione straordinaria finalizzata alla conservazione e valorizzazione dell'immobile;
 - Completamento di interventi in corso sugli immobili oggetto della proposta progettuale.
2. Saranno considerati requisiti essenziali e premianti:
 - a. cantierabilità del progetto entro e non oltre il 2024;
 - b. interventi di consolidamento/miglioramento sismico unitamente all'efficientamento energetico;
 - c. per i beni di appartenenza pubblica, presenza di attività di valorizzazione associate al bene oggetto dell'intervento al fine di garantirne la pubblica fruizione (apertura al pubblico, programma di visite guidate, eventi culturali, aperture straordinarie, attività promozionale/valorizzazione e pubblicitaria ecc.), compatibilmente con le esigenze di uso



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

3. Per le tipologie di lavori definite all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 22 agosto 2017, n. 154, di concerto tra il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", si applicano le disposizioni del medesimo decreto, relative ai requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori di lavori, i livelli e i contenuti della progettazione, le attività di progettazione e di direzione lavori, nonché l'esecuzione e il collaudo dei lavori.
4. Ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 e ss.mm.ii., il 40% delle risorse disponibili è destinato a interventi da realizzarsi nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna. Comunque, sarà garantita una omogeneità degli interventi sull'intero territorio nazionale. Al fine di garantire i precedenti elementi vincolanti (soglia del 40% ed omogeneità territoriale) l'importo del singolo intervento ammesso a programmazione non potrà superare il 15% delle risorse afferenti alla singola annualità e non potrà comunque essere superiore al 30% delle risorse finanziarie del triennio di programmazione.
5. Al fine di garantire l'attuazione dell'articolo 4, comma 2, lett. c), il soggetto proponente dovrà formalizzare un impegno giuridicamente vincolante al corretto adempimento di quanto previsto nel citato punto.

Art. 5

(Monitoraggio degli interventi)

1. Ai fini del monitoraggio degli interventi oggetto del presente decreto, si applica il sistema di monitoraggio della «Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013.
2. Ai fini di un controllo tecnico ed economico in corso d'opera per tutti gli interventi ammessi a programmazione, le commissioni di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera sono nominate dai Provveditorati interregionali per le Opere Pubbliche competenti territorialmente.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

Sen. Matteo Salvini